

Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 67/17

Lussemburgo, 21 giugno 2017

Sentenza nella causa C-449/16 Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e Comune di Genova

Il cittadino di un paese non UE, titolare di un permesso unico di lavoro in uno Stato membro, beneficia, in via di principio, delle prestazioni di sicurezza sociale previste per i cittadini di tale Stato

La sig.ra Kerly Del Rosario Martinez Silva, cittadina di un paese non UE, risiede in Italia con i suoi tre figli minorenni ed è titolare di un permesso unico di lavoro di durata superiore a sei mesi. Nel 2014, la stessa ha chiesto all'INPS (Istituto nazionale di previdenza sociale, Italia) l'attribuzione di un assegno previsto dalla legge italiana in favore dei nuclei familiari con tre o più figli minorenni, titolari di redditi inferiori a un determinato limite (segnatamente EUR 25 384,91 nel 2014). La sua richiesta è stata respinta con il motivo che, per quanto riguarda i cittadini di Paesi non UE, la legge italiana non prevede la concessione del suddetto assegno a favore dei titolari di un permesso unico di lavoro, ma unicamente a favore dei rifugiati politici o dei beneficiari della protezione sussidiaria e dei titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Ebbene, la sig.ra Martinez Silva non soddisfa tali requisiti.

Il Tribunale di Genova (Italia), adito in primo grado dalla sig.ra Martinez Silva, ha respinto il suo ricorso. La Corte d'appello di Genova (Italia), adita in appello, nutrendo dubbi in merito alla compatibilità delle disposizioni nazionali con il diritto dell'Unione, chiede alla Corte di giustizia d'interpretare la direttiva sul permesso unico di soggiorno e di lavoro dei lavoratori non UE ¹.

Con l'odierna sentenza, la Corte dichiara, innanzitutto, che l'assegno oggetto della richiesta della sig.ra Martinez Silva costituisce una prestazione di sicurezza sociale riconducibile alla categoria delle prestazioni familiari di cui al regolamento dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ².

La Corte esamina, poi, se uno Stato membro quale l'Italia possa escludere i cittadini di un paese non UE, titolari di un permesso unico di lavoro, dal beneficio di una siffatta prestazione. A tal riguardo, la Corte osserva che, come risulta dalla direttiva, i cittadini di Paesi non UE ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale devono, in particolare, beneficiare della parità di trattamento rispetto ai cittadini di detto Stato. Ebbene, è questo il caso del cittadino di un Paese non UE titolare di un permesso unico di lavoro, dato che tale permesso gli consente di soggiornare regolarmente a fini lavorativi nel territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato.

La Corte ricorda che il diritto alla parità di trattamento costituisce la regola generale e che la direttiva elenca le deroghe ³ a tale diritto che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire. Tuttavia,

-

¹ Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU 2011, L 343, pag. 1).

Stato membro (GU 2011, L 343, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1 e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 284, pag. 43).

³ Si tratta delle deroghe al principio della parità di trattamento che gli Stati membri possono decidere di introdurre sulla base dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), primo comma, della direttiva 2011/98, per quanto riguarda, in particolare, le

le disposizioni della normativa italiana non possono essere considerate come volte a dare attuazione a tali deroghe.

Di conseguenza, la direttiva osta a una normativa nazionale in base alla quale il cittadino di un Paese non UE, titolare di un permesso unico di lavoro, non può beneficiare di una prestazione di sicurezza sociale come l'assegno familiare richiesto dalla sig.ra Martinez Silva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « <u>Europe by Satellite</u>» **☎** (+32) 2 2964106

prestazioni familiari nei confronti: 1) dei cittadini di Paesi non UE che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi; 2) dei cittadini di Paesi non UE che sono stati ammessi in tale territorio a scopo di studio; 3) dei cittadini di Paesi non UE cui è consentito lavorare in forza di un visto.